

Osservatorio legislativo interregionale

L'atto unico europeo
e le competenze delle regioni italiane

Sommario: 1 - Introduzione. 2 - Le norme dell'A.U.E. rilevanti per l'ordinamento regionale italiano. 3 - Il quadro generale dei principi giuridici nel raccordo tra competenze regionali e competenze comunitarie. 4 - La soggettività giuridica delle regioni in sede comunitaria. 5 - la politica regionale della C.E.E. 6 - Gli interventi normativi statali di raccordo. 7 - La formula del regionalismo partecipativo estesa all'ambito comunitario.

(Roma 2-3 marzo 1989)

Giuseppe Palmeri

1 - L'atto unico europeo costituisce, come noto, l'integrazione, mediante norme di diverse materie di riferimento, del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità economica europea.

Ciò va detto in quanto, se è opportuna una ricognizione di ciò che di nuovo tale normativa reca nei confronti delle regioni, va precisato che è sempre al sistema normativo complessivo (dall'A.U.E., appunto, integrato) che è necessario riferirsi onde valutare le conseguenze delle "novità" nel sistema giuridico comunitario nei confronti del regionalismo italiano.

Il giurista regionalista, infatti, registra diversamente i mutamenti che l'ordinamento comunitario determina nell'ordinamento costituzionale delle regioni-persone (ampliamento della sfera delle competenze ovvero sottrazione di potestà, influenze delle norme comunitarie entro la sfera del "dominio" regionale ecc.) rispetto alle semplici azioni ed agli interventi che la Comunità economica europea può svolgere nei confronti delle aree regionali e delle relative situazioni economiche (c.d. politica regionale della C.E.E.).

2 - Detto quanto sopra, vanno tuttavia osservate quali norme dell'Atto unico europeo siano rilevanti per l'ordinamento regionale italiano.

Art. 100/A: stabilisce che "il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".

Si tratta di una norma speciale (rispetto all'art. 100 che richiede l'unanimità) e transitoria (in vista dell'instaurazione del mercato interno) che, come molte altre norme del Trattato, non garantisce la vigenza di alcuna norma -neanche costituzionale- di quelle interne (ivi comprese quelle del sistema giuridico regionale).

Art. 130/A: stabilisce che "per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite".

Tale politica è sostenuta dalle azioni comunitarie svolte soprattutto attraverso i fondi a finalità strutturale (F.E.A.O.G. - sezione orientamento; Fondo sociale europeo; Fondo europeo di sviluppo regionale).

Art. 130/C: Fissa in maniera permanente il ruolo del F.E.S.R.

Art. 130/D-E: Stabiliscono la riforma, per i fini di cui sopra, della normativa relativa ai fondi strutturali.

Quali che siano i contenuti di tali azioni, da valutarsi alla stregua delle condizioni generali delle varie regioni geografiche, imputandone sempre la titolarità, comunque, all'ente "Comunità economica europea", va riflettuto sugli effetti che ha l'avanzamento del quadro giuridico complessivo imputabile alla C.E.E. analizzando il sistema delle norme nel loro divenire (possiamo dire) più accelerato, in vista del 1992, anche dalle norme dell'A.U.E.

3 - A tal fine, conviene considerare, proprio per gli effetti sui poteri regionali, il seguente ordine di principi caratterizzanti il coordinamento tra ordinamento comunitario e ordinamento interno:

- gli obblighi di carattere internazionale assunti dallo Stato-persona in virtù dei trattati comunitari, si riflettono sugli enti sub statali che concorrono a formare lo Stato-ordinamento (1), principio da cui deriva che le limitazioni derivanti per lo Stato dal Trattato e dalla normativa che ne deriva, gravano, ove riguardino competenze regionali, direttamente sulle regioni;
- lo Stato non può invocare norme del proprio ordinamento interno (quali, per es., quelle costituzionali relative alle competenze legislative delle sue regioni) per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati da norme del Trattato, da regolamenti, o da direttive (2);

(1) Corte cost. sent. 9 aprile 1963, n. 49; luglio 1969, n. 120.

(2) Corte di giust. C.E. sent. 26 feb. 1976, in causa n. 52 del 1975; sent. 9 marzo 1978, causa n. 106 del 1977; (Corte cost. sent. 22 luglio 1976, n. 182).

- i regolamenti comunitari, come tutte le norme comunitarie immediatamente applicabili sono fonte immediata di diritti ed obblighi per tutti coloro che esse riguardano, siano Stati membri che singoli, ed obbligano i giudici interni a farle rispettare, senza che norme interne (leggi regionali comprese) possano farvi ostacolo (3).

Un tale quadro di principi è intervenuto -negando qualsiasi assicurazione di garanzia di preminenza- su un sistema costituzionale, quale quello italiano, nel quale alle regioni, specialmente a quelle ad autonomia differenziata, sono attribuite (può dirsi, ormai: secondo le norme formali) competenze legislative in determinate materie dell'area delle produzioni e dei mercati, proprio perchè tali enti rappresentativi degli interessi di vaste comunità locali potessero sviluppare propri sistemi normativi (e, mediante essa, una politica), diversi da quelli statali e secondo gli interessi dell'area regionale (4).

(3) Corte di giust. sent. 9 marzo 1978, n. 106 del 1977; Corte cost. sent. 5 giugno 1984, n. 170; n. 47 del 1985; n. 113 del 1985; ordin. Corte cost. 16 dic. 1986; per l'applicazione concreta di tale principio da parte del giudice interno. V. T.A.R.-Sicilia sent. n. 875 del 20 nov. 1986, in Riv. T.A.R., 1987, I, pag. 350.

(4) Per le competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata nei settori economici, cfr.: per la Sicilia, gli artt. 14 e 17 dello statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; per la Sardegna, gli artt. 3 e 4 dello statuto approvato con l.c. 26 febbraio 1948, n. 3; per la Valle d'Aosta, gli articoli 2 e 3 della l.c. 26 febbraio 1948, n. 4; per le province di Trento e di Bolzano, gli artt. 8 e 9 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Rep. 31 agosto 1972, n. 670; per il Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 4 e 5 della l.c. 31 gennaio 1963, n. 1.

Siffatte attribuzioni non sono dovute certo a motivi di semplice razionalizzazione giuridico-formale del sistema delle competenze dello Stato-ordinamento ma, specialmente con riferimento alle finalità di sviluppo degli statuti speciali, perchè le regioni possano, attraverso una propria legislazione contrapposta alle linee comuni di quella statale, disciplinare, secondo criteri aderenti alle situazioni locali particolari, le attività produttive della Regione, incentivare ed agevolare lo sviluppo di certe imprese e produzioni (anche modificando il naturale regime di concorrenza con quello del rimanente territorio nazionale) e svolgere una propria politica economica originale che risponda più aderentemente ai propri interessi, al fine di controbilanciare l'andamento dell'economia del resto della Nazione, poggiante viceversa su condizioni omogenee.

Su una tale situazione è intervenuto, negli ultimi decenni, un sistema giuridico che, per il riconosciuto valore di preminenza derivante dai principi già esposti, ha determinato, se non visibili modifiche formali nella normativa a presidio delle autonomie regionali, certamente delle riduzioni sostanziali di profondità nei poteri di esercizio delle competenze attribuite.

Sul piano delle fonti, va notato, per esempio, come il riconoscimento nel sistema interno -mediante la citata sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984- del principio, già costantemente affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui i regolamenti comunitari, per la loro natura e per la loro funzione nel sistema generale delle fonti, producono effetti immediati ed ostano all'applicazione di qualsiasi provvedimento legislativo nazionale sia pure posteriore, con essi incom-

patibile, (5) ha determinato, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario (ordine giudiziario, tribunali amministrativi, giurisdizione contabile) del potere di individuazione della norma da far prevalere, il trasferimento alla valutazione occasionale del giudice ordinario della legittimità alla stregua dell'ordinamento comunitario e, conseguentemente, della stessa effettiva vigenza, dalle norme regionali. Cosa che nel sistema originario delle regioni era rimesso esclusivamente al sindacato della Corte costituzionale.

Può ormai accadere, per esempio, che in sede di giudizio di accertamento di danni, possano essere direttamente desunti comportamenti illegittimi in atti compiuti in applicazione corretta di leggi regionali, confliggenti, però a loro volta, con regolamenti comunitari, determinandosi così che "le competenze regionali, così come storicamente definite e ridefinite in sede applicativa del diritto, d'ora innanzi saranno quelle intraviste e disegnate da questo o da quel giudice, con ambiti materiali che si allargano e si restringono" mentre "Stato e regioni non avranno più per unico punto di riferimento la giurisprudenza costituzionale" (6).

Sul piano sostanziale, occorre, poi, riassumere alcuni altri principi che ricevono da quelli già enunciati la forza di caducare talune competenze regionali.

(5) Corte di giust., sent. 14 dicembre 1971, causa n. 43 del 1971; sent. 7 marzo 1972, causa n. 84 del 1971.

(6) Ruggeri A. Comunità europee, Stato e regioni dopo la sentenza n. 170 della Corte costituzionale sull'efficacia dei regolamenti comunitari; in Le Regioni, 1985, n. 4, pag. 434.

Tra tali principi occorre ricordare:

- sono incompatibili col mercato comune gli aiuti statali (quindi anche regionali) che falsino o minaccino di falsare la libera concorrenza (art. 92 del Trattato);

- quando la Comunità ha emanato una normativa che istituisca un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia (7);

- quando una sentenza della Corte di giustizia accerta l'incompatibilità con il Trattato di Roma di talune disposizioni legislative di uno Stato membro, le autorità che partecipano all'esercizio del potere legislativo hanno l'obbligo di modificare tali disposizioni, in modo di conformarle alle esigenze del diritto comunitario. I giudici dello Stato di cui trattasi devono garantire l'osservanza della sentenza nell'espletamento del loro compito (8);

- il sistema di tutela giurisdizionale della Comunità implica che qualunque tipo di azione contemplato dal diritto nazionale deve potere essere esperito per garantire il rispetto delle norme comunitarie; sicchè, dall'accertata illegittimità di un aiuto nazionale (o regionale), le imprese concorrenti possono trarre legittimazione per introdurre innanzi all'autorità amministrativa nazionale ricorso per

(7) Corte di giustizia, sent. 23 gennaio 1975, in causa n. 51 del 1974; 29 novembre 1978, in causa n. 83 del 1978.

(8) Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 1982 in cause riunite nn. 314/15/16 del 1981.

l'annullamento del provvedimento concessivo dell'aiuto illegittimo e possono esercitare l'azione risarcitoria contro l'autorità che ha concesso l'aiuto se provano che, disattendendo gli articoli 92 e 93 del Trattato, questa ha commesso un illecito che ha causato loro pregiudizio (9).

4 - In un tale sistema, i rapporti Comunità-Regioni si svolgono con il quasi completo disconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico comunitario delle garanzie di autonomia concesse dal sistema costituzionale interno alle regioni.

Le decisioni in tema di aiuti alle attività produttive -ai sensi dell'art. 93 del Trattato- anche quando riguardino aiuti recati da leggi regionali, sono adottate dalla Commissione nei confronti dello Stato italiano e notificate agli organi dello Stato-persona.

Soltanto una recente sentenza della Corte di giustizia (10), ritenendo ammissibile un ricorso avanzato dalla Regione Vallone avverso una decisione della Commissione che dichiarava incompatibile aiuti concessi da questa Regione (sulla base di una legge del Regno del Belgio) ad una industria, ha implicitamente ammesso che, in casi del genere, ricorsi possano essere avanzati dalle regioni, a prescindere dalle scelte fatte dai relativi Stati-persona.

(9) Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 1973, in causa n. 121/73; 7 luglio 1981, in causa n. 758/80.

(10) Corte di giust. sent. 8 marzo 1988, in cause riunite 62/87 e 72/87.

Questa sentenza sembra importante per gli eventuali sviluppi applicativi che potrebbe avere nel sistema regionalistico italiano ed in casi diversi da quello semplice del ricorso contro una decisione comunitaria.

5 - Un tale sistema giuridico, va detto realisticamente, è destinato a svuotare di contenuto il sistema giuridico delle competenze regionali nei settori economici (11).

Del resto, già sul piano logico non è pensabile che intervenendo nelle competenze in materia di economia una autorità nuova con estesi poteri, non siano sminuiti i poteri di altra autorità già competente.

Questo, sul piano giuridico, rigorosamente inteso. Diverso problema -che può avere anche le sue chances in quello politico- è il quesito se gli interessi delle aree regionali, da un intervento della politica comunitaria, possano aspettarsi maggiori prospettive di sviluppo.

- (11) Cfr. Commissione C.E., Trent'anni di diritto comunitario, Lussemburgo, 1981, pag. 66; pag. 141. Per un'analisi delle refluenze del diritto comunitario sulle competenze delle regioni italiane, v. Palmeri G., Les Regions i la CEE: Participació en l'elaboració de la politica comunitaria i relativa execució per part de les regions, in Seminari sobre les regions italianes a cura de l'Institut d'estudis autonòmics de la Generalitat de Catalunya, Barcellona, novembre 1985. De Capitani (Comunicazione al Convegno di Genova, 18-19 novembre 1988, su Istituzioni comunitarie e regioni) osserva che "la Comunità non solo può operare praticamente in tutte le materie di competenza regionale, fissando direttamente gli obiettivi e i principi che devono essere raggiunti, ma, quando decida di intervenire, essa può disporre di strumenti giuridici certamente poco omogenei con la nostra tradizione giuridico-amministrativa. E' possibile in qualsiasi momento che una disposizione o un intervento statale o regionale venga dichiarato incompatibile con il Trattato di Roma, magari anche per il sopraggiungere di fattori economici, storici o sociali che erano sfuggiti durante la fase di predisposizione dell'intervento; questa attività di controllo in campo economico si regge, come è noto, sull'istituto anglosassone della "rule of reason" che potrebbe essere assimilata per il giurista latino-germanico, ad una discrezionalità quasi totale".

Va, allora, ricordato, a questo punto, che la logica cui si va incontro nel 1992, -a cui tendono le ricordate norme dell'A.U.E.- (quella del mercato unico e della concorrenza e quella della mobilità dei capitali e del lavoro, che tendono, ahimè, ad affluire nelle regioni già più floride con gli effetti secondari negativi sulle aree marginali) ha fatto assumere alla C.E.E. precisi impegni in una "politica regionale" di sviluppo.

L'articolo 130/C dell'Atto unico europeo, appunto, fissa la regola che "il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino". E dispone la riforma dei c.d. fondi strutturali, ossia di quei fondi finanziari (F.E.A.O.G.-orientamento, F.S.E., F.E.S.R.) destinati a mutare in senso più produttivistico le strutture dell'area comunitaria (12).

- (12) Circa il vigente sistema dei fondi strutturali, v. regolamento C.E.E. n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle "missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti"; regol. n. 4254/88 del 19 dicembre 1988 recante "disposizioni di applicazione del regolamento C.E.E. n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale"; regol. n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, recante "disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il F.E.A.O.G., sezione orientamento; regol. n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante "disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo"; regol. n. 4253/88 del 19 dicembre 1988 recante "disposizioni di applicazione del regolamento C.E.E. n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali e quelli della Banca europea per gli investimenti".

Sebbene si tratti di "competenze comunitarie" può però dirsi, nelle refluenze sulle competenze regionali, che l'accesso ai finanziamenti del nuovo Fondo di sviluppo regionale è legato a maggiori capacità progettuali delle regioni e soprattutto alla capacità di questi enti di darsi dei piani di investimenti cui possano conseguire credibili risultati in termini di produttività accresciuta e di diminuzione della disoccupazione.

Si tratta certamente di forme di intervento di un nuovo tipo rispetto alle tradizionali competenze degli enti autonomi.

A descriverne il carattere possono servire: la disposizione dell'art. 4 del regolamento comunitario sulle missioni dei fondi, che dispone che "l'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partners che perseguono un obiettivo comune"; nonché la disposizione dell'art. 2 del regolamento sul F.E.S.R., il quale recita: "presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità da essi designate a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Nè va dimenticata la recente sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso la competenza statale a modificare una proposta di programma integrato mediterraneo (P.I.M.) predisposta da una regione, da presentare al finanziamento comunitario (13).

(13) Corte cost. sent. n. 399 del 1987.

In tale sentenza è chiarito come l'iter procedimentale di presentazione dei P.I.M. non si esaurisce con l'attività regionale e neppure con la trasmissione della proposta alla Commissione, essendo essenziale il ruolo degli organi statali i quali solo possono avere una piena cognizione delle condizioni dell'economia nazionale nella cui prospettiva, integralmente valutata, i programmi stessi debbono inserirsi.

6 - In un tale sistema giuridico -e nel governo delle predette regole- si realizza l'apertura completa dei mercati del 1992 cui, a medio termine, tende l'Atto unico.

In una tale prospettiva, il Governo italiano, al fine di contribuire ad una armonizzazione sempre più estesa ed incisiva dei sistemi nazionali ("abolizione delle barriere giuridiche") ha presentato il disegno di legge n. 835 ("Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari") già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

"Lo sforzo da compiersi in sede europea -era detto nella relazione al disegno di legge- verrà altresì a ripercuotersi necessariamente sugli ordinamenti interni" e, nel testo di legge, si assicura che lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni, accertamenti giurisdizionali.

A tal fine, sono fissati precisi poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni in caso di inadempimenti da parte regionale (art. 9) di direttive, regolamenti, decisioni o sentenze.

Infine, sempre dall'angolo visuale del diritto, non sembra estraneo al discorso un riferimento all'art. 235 del Trattato, il quale dispone che, "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso"; disposizioni che, purchè perseguano la completa integrazione dei mercati, non incontrano alcun limite nè nelle norme interne degli stati nè nelle competenze degli enti ad essi subordinati.

7 - Nella prospettiva di una tale sostanziale assunzione, da parte comunitaria, di porzioni sempre più consistenti nel governo dell'economia complessiva dell'Europa ed, in particolare, dell'economia delle aree regionali svantaggiate, va visto il noto correttivo del regionalismo partecipativo; ossia una certa restituzione di competenze alle regioni in forma di consultazione, che tenga luogo di quelle istituzionali oggetto di compressione.

Questo correttivo, presupposta la constatazione dell'impossibilità di una completa separazione pratica delle funzioni statali da quelle regionali, tende a far partecipare la regione alle determinazioni degli organi statali mediante consultazioni, organi misti, proposte ecc.

Orbene, la chiusura del discorso induce a ricercare quali siano attualmente, sul piano giuridico positivo, gli istituti attraverso i quali potrebbe avvenire la compensazione delle regioni, in termini di "partecipazione", per le riduzioni che vanno subendo sul piano istituzionale.

Un primo istituto, di non positivi risultati, anche per lo scarso uso che se ne è fatto, è quello della partecipazione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale alle sedute del Consiglio dei ministri (14).

(14) V. l'art. 47 dello Statuto della Regione Sardegna, l'art. 44 dello Statuto della Valle d'Aosta e l'art. 44 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia dispongono che il presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. Analoga previsione è contenuta nello statuto del Trentino-Alto Adige, sia nei confronti del presidente della regione che dei presidenti delle province di Trento e di Bolzano (art. 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). La relativa norma di attuazione (art. 19 d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49) dispone che i presidenti della regione e delle province devono essere invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri "quando questo è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzione della Regione e delle Province": e ciò ha particolare valore per gli atti che concernono la tutela delle minoranze tedesca e ladina: s. n. 206 del 1985. L'art. 21 dello statuto siciliano dispone che il Presidente "con rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione".

Un'altra sede di incontro tra l'ottica statale e quella delle regioni sui problemi regionali è la Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dalla Costituzione all'art. 126, con limitati compiti di garanzia per le questioni regionali, che, sia per compiti successivamente attribuiti, sia per l'ampia rappresentatività in sede parlamentare, è apparsa la sede più naturale per lo svolgimento di contatti con i rappresentanti regionali e per l'effettuazione di indagini conoscitive ai fini della comprensione dei problemi regionali e locali.

Una sede di contatto Governo-regioni con i requisiti di una certa continuità è stata creata dal D.Pres.Cons.Min. 12 ottobre 1983 con l'istituzione in via amministrativa della "Conferenza Stato-regioni". Tale decreto prevedeva la convocazione periodica, anche su richiesta del Ministro per gli affari regionali e dei presidenti regionali, della "Conferenza" ai fini di "informazione, consultazione, studio e raccordo sui problemi di interesse comune tra Stato, regioni e province autonome", "sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento e su quelli relativi all'elaborazione e attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali, sulle linee generali dell'attività normativa che interessa le regioni ecc."

Con questo organismo, per la prima volta, il problema specifico dell'elaborazione degli atti comunitari riguardanti le regioni viene considerato materia in cui sia opportuno (almeno) che le regioni siano ascoltate.

Ora la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome trova la propria fonte normativa nell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Della effettiva utilità di questo organismo per il regionalismo, la dottrina ha mostrato finora di dubitare, sostenendosi che il decreto istitutivo sarebbe orientato a rafforzare la funzione mediatrice del Presidente del Consiglio, non a coinvolgere le regioni nella determinazione della politica governativa, quanto alle materie di competenza regionale; tanto più che l'esperimento avviato in tal senso non ha affatto comportato l'eliminazione né la semplificazione di tutte le altre sedi di confronto (valutate nell'ordine d'un centinaio di appositi e distinti collegi) (15).

Giannini ha sostenuto, addirittura, che è "una commissione quasi senza iniziativa e senza poteri" ("così com'è non serve a niente") (16).

Una norma che ancor più, ed in maniera più accentuatamente istituzionale, dovrebbe consentire l'audizione da parte del Governo dello Stato delle regioni è l'art. 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (17), il quale dispone che "i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati

(15) Cfr. l'intervento di Paladin al Convegno indetto dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul tema "Le regioni nella realtà sociale e politica di oggi" dei gg. 21 e 22 gennaio 1985 cfr. atti parlamentari.

(16) Giannini M.S., intervento al Convegno: "Regioni e riforme istituzionali" del 1984; Atti a cura del Consiglio regionale Liguria, Napoli 1985.

(17) Suppl. ord. G.U. n. 109 del 13 maggio 1987.

alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie" affinché "le Camere, le regioni e le province autonome possano inviare al Governo osservazioni".

Sulla strada di qualche "apertura al regionalismo partecipativo" sembra avviarsi, tutto sommato, anche la C.E.E. post Atto unico.

A tal fine occorre considerare come canale di consultazione diretta -ossia al di fuori della rappresentazione statale- da parte della Comunità degli interessi regionali il Consiglio consultivo degli enti regionali e locali, istituito di recente dalla Commissione C.E. (18) col compito di dare consultazioni "su qualsiasi questione relativa allo sviluppo regionale e, in particolare, all'elaborazione e all'attribuzione della politica regionale della Comunità, la quale comprende anche le implicazioni regionali e locali della altre politiche della Comunità".

(18) Decisione della Commissione 24 giugno 1988, in G.U.C.E. L 247 del 6 settembre 1988.